INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 65

Inquadramento nella carriera ausiliaria del personale già alle dipendenze del governo militare alleato dell'ex territorio libero di Trieste

Il personale che fu assunto nell'ex territorio libere di Trieste in qualita' di operaio temporaneo o giornaliero e successivamente nominato dal governo militare alleato agente diurnista, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' inquadrato, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di agente di seconda classe del ruolo della carriera ausiliaria corrispondente alle mansioni disimpegnate.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	IV — Carriera ausiliaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-65-inquadramento-nella-carriera-ausiliaria-del-personale-gia-alle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it